SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Valle d'Aosta

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2020, n. **20**.

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma, secondo periodo, da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2019;

Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere impiegati a fini amatoriali e agonistici.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi degli strumenti marcatori di cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «attività agonistica»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati, nell'ambito di attività sportive, praticate con allenamenti costanti e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti, società o soggetti privati, aventi come finalità quella di promuovere la pratica sportiva;

b) «attività amatoriale»: l'attività svolta con gli strumenti marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;

c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110;

d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;

e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto;

f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e integrazioni»;

g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

h) «strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
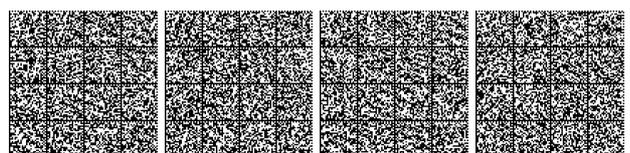
i) «strumento marcatore da impiegare nell'attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;

l) «verifica di conformità»: la verifica di conformità da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge n. 110 del 1975.

Art. 3.

Modalità di verifica dei prototipi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformità alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere la natura di armi.

2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È nella facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore documentazione, ove necessaria.

3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformità di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocità in forza della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.

4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, in relazione agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità di cui al comma 1. Su ciascun esemplare immesso sul mercato è riportato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale di prova.

Art. 4.

Acquisto, cessione e detenzione

1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, muniti dell'attestazione di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del cessionario di un documento di identità in corso di validità.

2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità di cui all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Porto e Trasporto

1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è vietato. È consentito esclusivamente nei campi attrezzati, per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche.

2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.

Art. 6.

Utilizzo degli strumenti da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica

1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:

a) all'area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche;

b) alla presenza degli assistenti di campo;

c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

d) alle capsule marcatrici.

3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalità della persona delegata, l'attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonché, in caso di attività agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento.
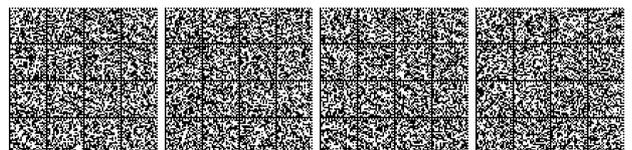
Art. 7.

Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici

1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attività amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.

2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.

3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 8.

Oneri informativi introdotti

1. Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati nell'allegato *B)* al presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree già operanti come campi attrezzati non possono più essere utilizzate ove non siano adeguate alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020
Interno, foglio n. 784

ALLEGATO *A)* (*ARTICOLO 6)*

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DEI «CAMPI ATTREZZATI» PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMATORIALI ED AGONISTICHE

1. Area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche.

a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore, di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di sicurezza è consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla normativa nazionale ed europea in materia.

All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.

b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete» di recinzione di sicurezza.

2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».

a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.

b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori.

c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..

3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.

a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attività amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del collo, delle mani e del viso.

b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite di lenti realizzate secondo gli standard ASTM.

c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.

4. Regolamento del «campo attrezzato».

In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, è responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attività amatoriale o in quella agonistica.

È fatto obbligo agli avventori di prendere visione del Regolamento.

Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.

ALLEGATO *B) (ARTICOLO 8)*

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (SALVA DIVERSA INDICAZIONE, I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO DA INTENDERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO)

I) *Denominazione*

Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la verifica di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.

Riferimento normativo:

articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 110 del 1975;

articolo 3, comma 3.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[X]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco Nazionale di prova per la verifica di conformità dello stesso prototipo alle caratteristiche che devono avere gli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, è un obbligo imposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque intende immettere sul mercato tali strumenti.

Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri». Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti».

Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica di inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento marcatore». È in facoltà del Banco Nazionale di prova richiedere la produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.

II) *Denominzzazione*

Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per l'allestimento di un «campo attrezzato».

Riferimento normativo:

articolo 6, comma 1.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[X]	[X]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'espressa previsione della necessità della licenza di cui all'art. 68 d   el testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo informativo di nuova introduzione, bensì piuttosto un requisito richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente provvedimento nonché una conseguente precisazione ed un completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.
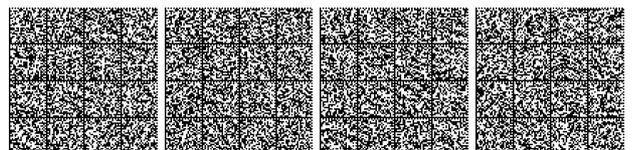
Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il decreto precisa la necessità che i «campi attrezzati» nei quali vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi pubblici o aperti al pubblico, e perciò, da autorizzare ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.

La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati».

Poiché, tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di certezza normativa in ordine alla necessità della presentazione della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in questa sezione.

Ciò premesso:

la domanda va presentata al comune nel cui territorio è situato il campo attrezzato (la competenza comunale è stabilita dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute nell'Allegato *A)* al medesimo decreto;

il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;

alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo stesso titolare è tenuto a far rispettare agli avventori;

la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione è integrata dalle normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo.

III) *Denominazione*

Avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza dei promotori di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

Riferimento normativo:

articolo 6, comma 1.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[X]	[]	[]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS, l'obbligo di preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui all'art. 6, comma 1, del decreto, più che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che è da ritenersi già sussistente laddove l'evento si connoti come manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi tale natura viene formalmente riconosciuta all'attività in questione e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attività in questione ne rivendicano la medesima natura di sport).

Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato *A)* al medesimo decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso è imposto a coloro che intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

All'avviso è allegato il regolamento adottato dal promotore, che è tenuto a farlo rispettare dagli avventori.

IV) *Denominazione*

Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero dell'avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza finalità di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.

Riferimento normativo:

articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[]	[X]	[ ]
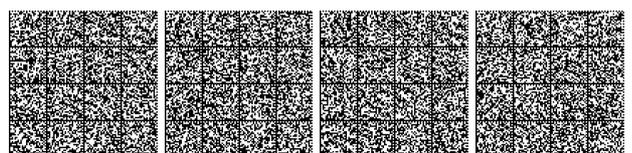
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71 del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare; analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S..

Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..

V) *Denominazione*

Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e quelli da impiegare nell'attività agonistica, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che l'esemplare è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al prototipo.

Riferimento normativo:

articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti;

articolo 5, comma 3.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[]	[X]	[X]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di strumento marcatore da impiegare nell'attività amatoriale e da impiegare nell'attività agonistica è un obbligo informativo di nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione deriva dalla necessità di assicurare, nel prevalente interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute nella Parte IV - Sicurezza e qualità, Titolo I - Sicurezza dei prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Schema di decreto del Ministro dell'interno con il quale sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.):

«Art. 2 *(Armi e munizioni comuni da sparo)*. — (*Omissis*).

3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-*bis*, primo comma, delregio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.».

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.».

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda la nota al titolo.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge di semplificazione 2001):

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai
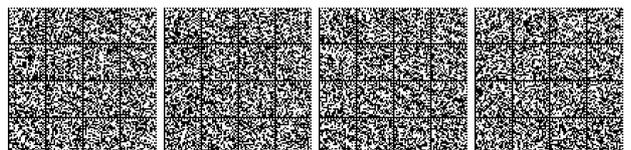
sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121. (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.):

«Art. 6 *(Disposizioni finali)*. — 1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999):

«Art. 11 *(Modifiche all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva)*. — (*Omissis*).

3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

(*Omissis*).».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, del regolamento n. 1272/2008/CE. (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.):

«Art. 3 (Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo). — Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato. Qualora nell'allegato I le classi di pericolo siano differenziate in base alla via di esposizione o alla natura degli effetti, la sostanza o miscela è classificata secondo tale differenziazione.».

— Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.

— Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -Testo *A)*:

«Art. 21. (R) *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.».

— Per il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 68 *(art. 67 testo unico 1926)*. — Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.».

— Si riporta il testo dell'art. 123 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 123. — Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.) si vedano le note all'art. 2.

20G00037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro Dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 25.412 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 settembre 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
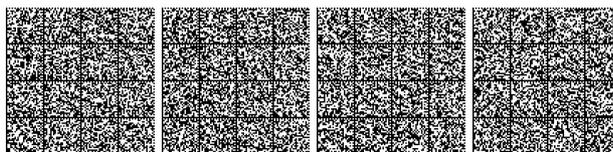
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di
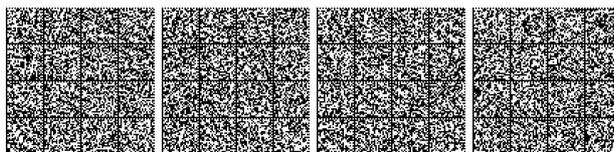
investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 marzo 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
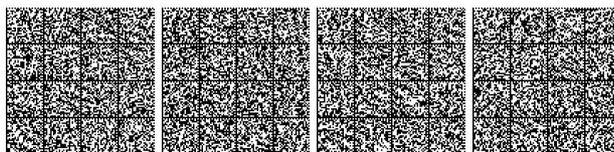
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

20A01919
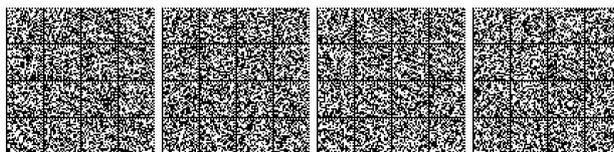
DECRETO 25 marzo 2020.

Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);

Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 179/2012, il quale prevede, in particolare:

al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;

al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE (INI);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2015, attuativo del citato comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 179/2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2015, n. 303, il quale prevede, in particolare, alle all'art. 4, che, per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata non si applicano alle casistiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 4, ovvero:

a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle regioni e province autonome l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;

a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale;

Considerato di dover modificare il citato decreto 2 novembre 2011 al fine di prevedere le modalità tecniche per l'estensione della prescrizione su ricetta farmaceutica dematerializzata anche ai farmaci di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 4 del citato decreto 2 novembre 2011, il quale prevede, tra l'altro, che su richiesta dell'assistito, il promemoria della ricetta in formato elettronico può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'allegato 1 del medesimo decreto 2 novembre 2011, il quale, al paragrafo 4.1, prevede che potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti e che il SAC renderà noti tali canali e le relative modalità di fruizione attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it);

Ritenuto di dover modificare il citato decreto 2 novembre 2011 al fine di rinviare ad uno specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali, per la definizione dei canali per la fruizione del promemoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'art. 3 del predetto Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, il quale prevede la consegna dei referti medici, tra l'altro, tramite:

a) Fascicolo sanitario elettronico;

b) web;

c) posta elettronica o posta elettronica certificata tramite le modalità e le cautele indicate nei paragrafi 1.2 e a.3 dell'allegato del medesimo Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di adottare le modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica con cui rendere disponibile il medesimo promemoria all'assistito:
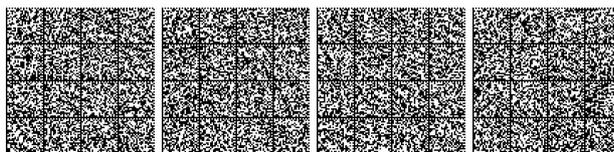
per la fase a regime, attraverso ulteriori decreti, in analogia con le modalità e le cautele indicate dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, rinviando ad ulteriori decreti la adozione di tali modalità;

fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011;

Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre 2011, nonché quanto previsto dal presente decreto si applicano a tutte le regioni e alle province autonome;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 58 del 19 marzo 2020 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Decreto 2 novembre 2011», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264.

b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una numerazione univoca redatto in modalità informatica da un medico prescrittore e inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo rende disponibile alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua chiusura in modalità informatica.

c) «NRE»: Numero di ricetta elettronica, che costituisce l'identificativo univoco a livello nazionale di una ricetta elettronica;

d) «promemoria dematerializzato»: documento in formato non cartaceo prodotto al termine di una prescrizione di ricetta elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti;

e) www.sistemats.it indirizzo portale internet del Sistema tessera sanitaria;

f) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012;

g) «consenso al FSE», il consenso all'alimentazione del FSE di cui al comma 3-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012;

h) «Decreti COVID-19», decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

i) «DPCM 8 agosto 2013», decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 2.

Modifiche al decreto 2 novembre 2011

1. Al decreto 2 novembre 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 1-*bis*. (*Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA*) — 1. Il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica di cui all'articolo 1 per la prescrizione di farmaci con piano terapeutico AIFA, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche il numero del relativo piano terapeutico elettronico (PTE), fermo restando il controllo da parte del SAC sulle prescrizioni del medesimo farmaco già eventualmente effettuate al medesimo paziente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Piani terapeutici (PT) AIFA sono sostituiti dai piani terapeutici elettronici (PTE) generati dai medici o dai centri autorizzati alla compilazione dei PT, attraverso le funzionalità rese disponibili dal SAC.

3. L'AIFA rende disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei PT, unitamente alle relative regole di compilazione, ai fini dei relativi controlli.

4. Il medico autorizzato accede al SAC, anche tramite SAR, per la generazione del PTE, inviando al SAC i dati del medesimo PT, comprensivi del numero univoco a livello nazionale identificativo del piano terapeutico elettronico (PTE), nonché del codice fiscale dell'assistito titolare del piano terapeutico.

5. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico autorizzato rilascia all'assistito il promemoria cartaceo del PTE, secondo il modello pubblicato sul portale dell'AIFA e del SAC
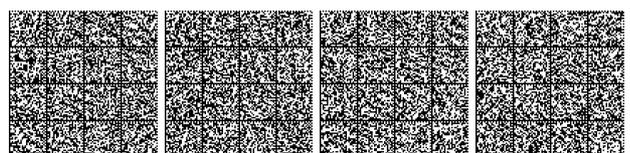
(www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-*bis* del presente decreto.

6. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico segnala tale anomalia al SAC, secondo le modalità di cui all'allegato 3 e provvede alla compilazione del PT cartaceo, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico al SAC dei relativi dati al fine di consentire la generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati di cui al comma 4 e all'AIFA, nonché al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati con forme di pseudonimizzazione, secondo modalità da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 1-*ter*. (*Dematerializzazione prescrizione farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale*) — 1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale, si applicano le medesime modalità di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 novembre 2015:

a) il Sistema tessera sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali e provinciali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, all'atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l'eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione e provincia autonoma cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito;

b) la farmacia che ha erogato i medicinali di cui alla lettera *b)* del citato art. 4 del DPCM 14 novembre 2015 prescritti su ricetta dematerializzata chiede la remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale o il rimborso dei medicinali distribuiti attraverso il regime convenzionale alla ASL territorialmente competente nel rispetto delle regole negoziali valide nella regione e provincia autonoma di erogazione e secondo le disposizioni vigenti;

c) la compensazione tra la regione e provincia autonoma che ha erogato il farmaco e la regione e provincia autonoma di residenza dell'assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui al presente decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute e le regioni e province autonome rendono disponibili al SAC, con modalità telematiche, i dati di cui al decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007 concernenti il costo di acquisto dei farmaci da parte delle regioni e province autonome ed eventuale remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso le modalità diverse dal regime convenzionale.

Art. 1-*quater*. (*Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa*) — 1. Ai fini della dematerializzazione prescrizione dei farmaci con ricetta medica limitativa, si applicano le medesime modalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, comunica al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche la propria specializzazione o l'informazione del centro in cui opera, ai fini dei controlli di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'AIFA e le regioni, per le parti di rispettiva competenza, rendono disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei farmaci limitativi con indicazione della specializzazione del medico o del centro che può effettuare la prescrizione, ai fini dei relativi controlli.»

b) all'art. 1, comma 4, sostituire le parole «all'Allegato 1» con le seguenti parole «all'articolo 3-*bis* del presente decreto»;

c) all'art. 1, comma 6, dopo le «presentato dall'assistito» aggiungere le seguenti parole «secondo le modalità di cui all'articolo 3-*bis* del presente decreto»;

d) all'art. 1, comma 7, dopo le «presentato dall'assistito» aggiungere le seguenti parole «secondo le modalità di cui all'articolo 3-*bis* del presente decreto»;

e) eliminare il paragrafo 4.1 dell'allegato 1;

f) al paragrafo 3.5.1 dell'allegato 1, dopo le parole «Allegato 2», aggiungere le seguenti parole «ovvero con le modalità di cui all'articolo 3-*bis* del presente decreto»;

g) dopo l'art. 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*. (*Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali*) — 1. Al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al presente decreto, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, ovvero, lo rende disponibile in modalità alternativa secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di rilascio del promemoria attraverso i seguenti canali:

a) nel portale del SAC www.sistemats.it , anche tramite SAR;

b) nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;

c) tramite posta elettronica;

d) tramite SMS.»
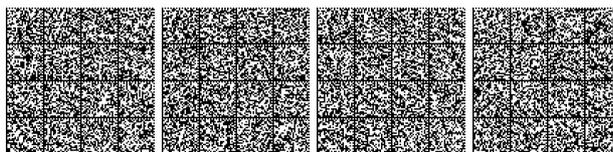
Art. 3.

Misure emergenziali per la ricetta dematerializzata

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano ferme le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2020

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Segretario generale
RUOCCO

20A01881

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2020.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli Oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti *OSP)* ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione siciliana non può essere inferiore al 50% del contributo statale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016) art. 1, comma 486 che attribuisce alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto «Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;

Visto il decreto ministeriale 322 del 16 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 16 agosto 2019, con il quale il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa è stato sottoposto ad oneri di servizio pubblico a partire dal 29 marzo 2020;

Vista la nota prot. n. 29110 del 18 luglio 2019 con la quale si è informata la Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che, con decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, il Governo italiano, d'intesa con la Regione siciliana ha imposto a far data dal 29 marzo 2020 OSP sui sopraindicati collegamenti e si è trasmessa, per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (d'ora in avanti GUUE), la pertinente nota informativa;

Viste le osservazioni della Commissione europea in ordine al regime impositivo che hanno determinato la mancata pubblicazione in GUUE della suindicata nota informativa d'imposizione;

Considerata la necessità, verificata nel corso di apposite interlocuzioni con la Commissione, di modificare il regime impositivo prospettato per superare le criticità evidenziate;

Considerata la necessità di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso apposita Conferenza di servizi, per rimodulare i parametri sui quali articolare l'imposizione di OSP sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapa-

ni e Comiso al fine di assicurare la continuità territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;
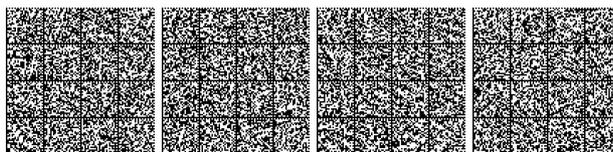
Vista la nota n. 47383 del 4 dicembre 2019 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei tra gli aeroporti di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;

Considerata l'opportunità di seguire due procedure distinte per rimodulare i contenuti degli OSP sui collegamenti tra gli scali siciliani di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;

Vista la nota n. 63851 del 20 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Regione siciliana ha convocato per il 10 gennaio 2020 la Conferenza di servizi per la rimodulazione del contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Comiso;

Visto il decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020 con il quale, a partire dal 15 luglio 2020, il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico e si dispone che il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019 sia abrogato;

Considerata la necessità, accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Comiso e gli scali di Roma Fiumicino e, alternativamente, uno dei tre scali del sistema aeroportuale milanese (Milano Linate o Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio);

Considerato che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza compensazione e senza diritti di esclusiva e si proceda all'aggiudicazione per tre anni del servizio tramite gare pubbliche, gli interventi per la continuità territoriale in favore del bacino di utenza gravante sullo scalo di Comiso comportano un onere finanziario massimo e complessivo di euro 25.508.689,67;

Tenuto conto che le risorse residue provenienti dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016, da destinarsi complessivamente ai collegamenti onerati da/per i due scali di Trapani e Comiso, ammontano a euro 31.057.606,51;

Tenuto conto che, nell'ambito della Conferenza di servizi, si è accertato che il contributo statale da destinarsi agli OSP sui collegamenti da/per lo scalo di Comiso sarà corrispondente a quota parte di dette risorse residue per un ammontare massimo pari a euro 16.378.271,98;

Tenuto conto che la Regione siciliana si è impegnata a cofinanziare, in misura superiore al 50% del contributo statale, i costi del servizio onerato di cui trattasi garantendo un sostegno finanziario massimo pari a euro 9.130.417,69 a valere sulle risorse che saranno allocate con legge finanziaria 2020/2022, giusta delibera di giunta n. 162/2019;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 10 gennaio 2020;

Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Comiso, si sono confermate le determinazioni della precedente Conferenza di servizi, alla base del decreto ministeriale n. 322/2019 abrogato con decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020, in ordine alla destinazione di Milano, sono stati previsti OSP, alternativamente, per i collegamenti con i tre scali del sistema aeroportuale milanese, sono stati rimodulati i parametri tariffari sui quali articolare l'imposizione di OSP sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa e Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, ed è stata fissata la decorrenza di tale imposizione a far data dal 1° agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° agosto 2020.

Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

2. Con riferimento al collegamento con gli scali di Milano, l'accettazione può essere presentata alternativamente sulla rotta Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.

3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima nei termini di cui al comma 1 e completa di tutti gli elementi
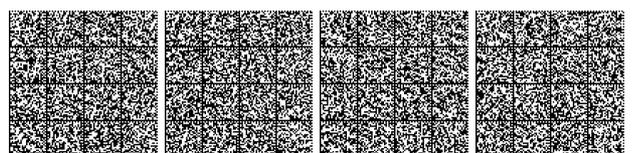
costitutivi indicati nell'allegato tecnico, per una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con gli scali di Milano fa decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte di collegamento con Milano e determina il mancato accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per le stesse due altre rotte.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 2020, tramite gara pubblica, a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, che si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 6.

1. L'E.N.A.C. è incaricato di esperire la gara di cui all'art. 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine al bando di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.

Art. 7.

1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e viene altresì approvata la convenzione, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso.

2. La concessione al vettore aggiudicatario del diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea su una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con Milano determina la decadenza dell'obbligatorietà degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte per le quali non è risultata selezionata un'eventuale pertinente offerta.

3. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso-Roma (Fiumicino) e viceversa, Comiso-Milano (in alternativa: Linate, Malpensa, Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi, su convocazione del Presidente della Regione siciliana, in seduta unica il 10 gennaio 2020 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti.

1. Rotte onerate.

Per il collegamento con Roma:

Comiso-Roma Fiumicino e viceversa.

Per il collegamento con Milano (in alternativa):

Comiso-Milano Linate e viceversa;

Comiso-Milano Malpensa e viceversa;

Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari.

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008;

avere la disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o in *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

distribuire e vendere i biglietti secondo gli *standard* IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer reservation system*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
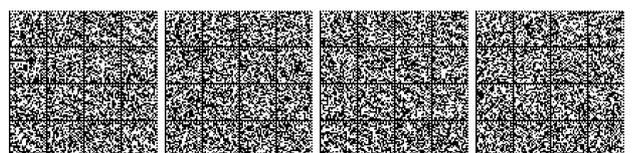
2.2. L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'E.N.A.C. acquisirà, inoltre, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti.

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

- **Rotta Comiso-Roma Fiumicino e viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso – Roma Fiumicino	n. 2	1° volo con partenza da Comiso tra le ore 7:00 e le ore 7:30 2° volo con partenza da Comiso tra le ore 18:00 e le 19:00	280
Roma Fiumicino – Comiso	n. 2	1° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 9:05 e le ore 10:05 2° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 20:05 e le 21:05	280

- **Rotta Comiso-Milano (*Linate* oppure *Malpensa* oppure *Bergamo Orio al Serio*) e viceversa**

	PERIODO: tutto l'anno		
Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso – Milano (Linate/Malpensa/Bergamo)	n. 1	partenza da Comiso tra le ore 11:10 e le 13:10	140
Milano (Linate/Malpensa/Bergamo) – Comiso	n. 1	partenza da Milano tra le ore 13:45 e le 15:45	140

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operatività dei voli.

Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione siciliana una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata la presenza di *slot* disponibili.

3.3. Tariffe.

3.3.1. Collegamenti onerati da e per Comiso.

Residenti.

Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno su ciascuna rotta onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

ROTTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA)
Comiso – Roma Fiumicino o vv	€ 38,00
Comiso - Milano (Linate/Malpensa/Bergamo) o vv	€ 50,00

Non residenti.

Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono libere.

3.3.2. Tutti i passeggeri residenti in Sicilia che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

Le tariffe indicate sono comprensive di *fuel surcharge* ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali.
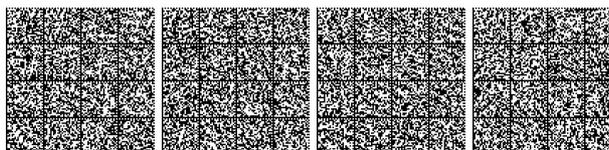
Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di *surcharge*, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Le tariffe sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai due fino ai dodici anni non compiuti.

3.3.3. In caso di cambio dell'orario di volo da parte del passeggero fino alle dodici ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato non è applicabile da parte del vettore alcuna penale al passeggero. Al di sotto delle dodici ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato è applicabile una penale al massimo pari al 50% della tariffa.

In caso di mancata presentazione del passeggero all'imbarco la penale applicabile per il riutilizzo del biglietto è al massimo pari al 50% della tariffa.

Su tutti i voli dovrà essere prevista la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina e potrà essere applicata una tariffa al massimo pari a euro 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

3.3.4. Le tariffe agevolate massime da applicare ai residenti in Sicilia vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verrà eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020;

b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verrà eseguito rispetto alla quotazione del *jet fuel* - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Comiso è pari a 15,23%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 521,16 euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verrà eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

Nel caso di eventuale gara europea gli aggiornamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe offerte dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno un anno dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

pericolose condizioni meteorologiche;

chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

problemi di sicurezza;

scioperi;

casi di forza maggiore;

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b)*. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio ininterrottamente per un anno per cause direttamente ad essi imputabili, oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera *b)*, sono esclusi dall'esercizio del servizio in OSP sui collegamenti onerati con la presente imposizione per i successivi tre anni.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione.

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sarà operato il servizio onerato.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati almeno sessanta giorni prima della data a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito della apposita gara eventualmente bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Il vettore accettante si impegna a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

per la rotta Comiso-Roma Fiumicino e viceversa: euro 145.906,92;

per la rotta Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa: euro 100.311,01.

La fideiussione deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

per la rotta Comiso-Roma Fiumicino e viceversa: euro 437.720,77;

per la rotta Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa: euro 300.933,03.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione e della eventuale decurtazione a fronte di esito negativo di tale verifica.
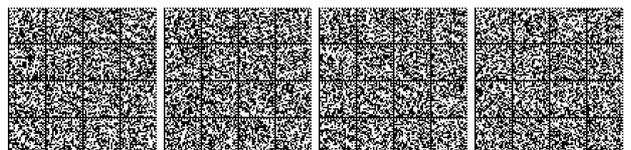
Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana;

c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio in OSP aperto entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore ad un anno - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per l'aviazione civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

5. Riesame e decadenza dell'imposizione.

5.1. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione siciliana, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

5.2. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi.

6. Gara d'appalto.

6.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva e, considerata la verificata insostenibilità economica del servizio stesso, con compensazione finanziaria, ad un unico vettore, per un periodo di tre anni. La selezione del vettore avverrà tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

20A01823

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2020.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di sessantatré società cooperative aventi sede nelle Regioni Piemonte e Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le sessantatré società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di sessantatrè società cooperative aventi sede nelle Regioni Piemonte e Basilicata riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N.3/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	EMME AGRICOLA SOC. COOP	01451750762	PZ - 110727	LAVELLO	PZ	BASILICATA	2012	03/01/2001
2	ALOHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01970760060	AL - 215231	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2010	25/07/2002
3	CDUE SOCIETA' COOPERATIVA	02335490062	AL - 246722	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2012	21/06/2011
4	IGEA ALESSANDRINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02326220064	AL - 246060	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2012	31/03/2011
5	SOLE AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA	02205310069	AL - 235748	ACQUI TERME	AL	PIEMONTE	2010	26/03/2008
6	AIKESI.IT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01501240053	AT - 120315	ASTI	AT	PIEMONTE	2011	02/02/2011
7	COOPERATIVA MACEDONIA - SOCIETA' COOPERATIVA	01452260050	AT - 116594	CANELLI	AT	PIEMONTE	NO	27/01/2009
8	IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA	01465300059	AT - 117506	FERRERE	AT	PIEMONTE	NO	29/07/2009
9	IL VOLANO SOCIETA' COOPERATIVA	01528490053	AT - 122620	ASTI	AT	PIEMONTE	NO	09/05/2012
10	ORION SOCIETA' COOPERATIVA	01465800058	AT - 117547	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	PIEMONTE	2011	20/07/2009
11	SOCIALWEB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01501260051	AT - 120316	ASTI	AT	PIEMONTE	NO	02/02/2011
12	CIVITAS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	02478080027	BI - 191296	BIELLA	BI	PIEMONTE	2011	09/02/2011
13	IL FABBRO SOCIETA' COOPERATIVA	02559200023	BI - 195142	PONDERANO	BI	PIEMONTE	NO	27/03/2014
14	IL MATTONE SOCIETA' COOPERATIVA	02527200022	BI - 193557	CANDELO	BI	PIEMONTE	NO	04/12/2012
15	MARKET MASSERIA SOCIETA' COOPERATIVA	02565870025	BI - 195191	COSSATO	BI	PIEMONTE	NO	04/04/2014
16	ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03117430045	CN - 264031	BARGE	CN	PIEMONTE	2012	06/07/2006
17	PIRAMIDE - COOPERAZIONE E AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03501360048	CN - 295651	CENTALLO	CN	PIEMONTE	NO	19/06/2013
18	SEN GROUPAGE - SOCIETA' COOPERATIVA	03452640042	CN - 291882	CAVALLERMAGGIORE	CN	PIEMONTE	2012	19/07/2012
19	V. F. COOP SOCIETA' COOPERATIVA	93051120041	CN - 291596	FARIGLIANO	CN	PIEMONTE	NO	18/06/2012
20	ZARA EDILE COOP SOCIETA' COOPERATIVA	03487380044	CN - 294461	VICOFORTE	CN	PIEMONTE	NO	15/03/2013
21	CALL @ COFFEE - SOCIETA' COOPERATIVA	02236490039	NO - 223792	NOVARA	NO	PIEMONTE	2010	16/04/2010
22	DIANA SOC. COOP.	02158280038	NO - 219127	NOVARA	NO	PIEMONTE	2009	15/07/2008
23	ETNIC MARKET SOCIETA' COOPERATIVA	02226250039	NO - 223073	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	22/01/2010
24	EUROWORKS 3 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. SIGLABILE EUROWORKS 3 S.C. A.R.L.	02138700030	NO - 217831	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	21/02/2008
25	EXPRESS POST A R.L. SOC. COOPERATIVA	02276090038	NO - 226419	GALLIATE	NO	PIEMONTE	NO	22/03/2011
26	INNOVATION WORKS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02405060035	NO - 234401	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	09/04/2014
27	MA.C. MANODOPERA CUSIANA SOCIETA' COOPERATIVA	02231300035	NO - 223505	NOVARA	NO	PIEMONTE	2012	05/03/2010
28	VATRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02297580033	NO - 227832	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	18/10/2011
29	7 WORD SOCIETA' COOPERATIVA	10684310013	TO - 1153732	TORINO	TO	PIEMONTE	2012	16/02/2012
30	ALFA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE ALFA SERVICE S.C.	09555590018	TO - 1061151	TORINO	TO	PIEMONTE	2010	21/02/2007
31	ALPITREE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	10626880016	TO - 1149345	LOCANA	TO	PIEMONTE	2013	14/11/2011
32	ASSISTENZA PRIVATA FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE ASSISTEN	10516090015	TO - 1139716	TORINO	TO	PIEMONTE	2012	06/04/2011
33	B.M. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE B.M. SERVICES S.C.	09811530014	TO - 1082335	GRUGLIASCO	TO	PIEMONTE	NO	25/02/2008

ELENCO N.3/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
34	C.AR.E.P. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI PIEMONTE - SOCIETA' COOPERATI VA SIGLAB	07650960011	TO - 909445	SETTIMO TORINESE	TO	PIEMONTE	2011	25/11/1998
35	CAVALC'ANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CAVALC'ANDO SC S	09771890010	TO - 1079147	CHIVASSO	TO	PIEMONTE	2011	14/01/2008
36	CONSORZIO NORD SERVIZI CONSORZIO DI COOPERATIVE - SOCIETA' COOPER ATIVA	10841150013	TO - 1166308	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	27/11/2012
37	COOPERATIVA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA	10836440015	TO - 1166215	ORBASSANO	TO	PIEMONTE	NO	26/11/2012
38	EASY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10502400012	TO - 1139347	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	23/03/2011
39	ECOWAY - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE ECOWAY SOC.COOP	09290470013	TO - 1039956	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	26/01/2006
40	EMME DUE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	10553640011	TO - 1143010	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	16/06/2011
41	EUROCONSULTING COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	09585780019	TO - 1064401	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	27/03/2007
42	FIRE ENERGY SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA	10114780017	TO - 1106713	RIVOLI	TO	PIEMONTE	NO	23/06/2009
43	GLOBAL TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	10983450015	TO - 1177958	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	23/07/2013
44	G-N EUROTRANSFER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10574460019	TO - 1144835	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	11/07/2011
45	HUNTER & SNIPER INTERNATIONAL - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE: HUNTER &	10516730016	TO - 1139771	BANCHETTE	TO	PIEMONTE	2012	07/04/2011
46	L'AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09974190010	TO - 1095901	CHIVASSO	TO	PIEMONTE	2010	29/12/2008
47	M.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA	10497920016	TO - 1138226	VINOVO	TO	PIEMONTE	2011	09/03/2011
48	MANO&CUORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10248240011	TO - 1116748	CHIVASSO	TO	PIEMONTE	NO	19/01/2010
49	MARACHELLE COOP SOCIETA' COOPERATIVA	10752600014	TO - 1158972	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	08/05/2012
50	MORGAN - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE MORGAN - S.C.	10001230019	TO - 1097864	TORINO	TO	PIEMONTE	2010	16/01/2009
51	MT.20.1.16 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - SIGLABILE IN "MT SCS ONI	09838340017	TO - 1084611	TORINO	TO	PIEMONTE	2011	03/04/2008
52	MULTISERVICES A.Z. 2004 - SOC. COOP. SIGLABILE MULTISERVICES 2004 S.C.	08800480017	TO - 1000864	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	22/01/2004
53	NEW GENESIS MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10737960012	TO - 1158008	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	24/04/2012
54	NEW STYLE SOCIETA' COOPERATIVA	09805900017	TO - 1082137	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	25/02/2008
55	PAWAHTUN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10151320016	TO - 1109818	TORINO	TO	PIEMONTE	2011	21/09/2009
56	PRO.MEC SOCIETA' COOPERATIVA	10308920015	TO - 1122169	TORINO	TO	PIEMONTE	2013	27/04/2010
57	SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA	02180240034	NO - 220392	ROMAGNANO SESIA	TO	PIEMONTE	2013	02/02/2009
58	SOCIETA' COOPERATIVA*GRANGE DI FIANO A RESPONSABILITA' LIMITATA	02056890011	TO - 637423	FIANO	TO	PIEMONTE	2010	14/10/1951
59	SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE "S.I.S. COOP."	09860440016	TO - 1086404	SETTIMO TORINESE	TO	PIEMONTE	NO	09/05/2008
60	WORK SOCIETA' COOPERATIVA	10503630013	TO - 1138653	TORINO	TO	PIEMONTE	2011	16/03/2011
61	COOPERATIVA SOCIALE SANTA GIUDITTA	02260340035	VB - 199136	DOMODOSSOLA	VB	PIEMONTE	2010	15/12/2010
62	GIRASOLO SOCIETA' COOPERATIVA	02491330029	VC - 192628	BORGOSESIA	VC	PIEMONTE	2011	26/07/2011
63	LA NUOVA VERDECO SOCIETA' COOPERATIVA	02131250025	VC - 181336	VERCELLI	VC	PIEMONTE	2010	03/12/2003

20A01822

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 marzo 2020.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, del medicinale omeopatico per uso umano «Marum Verum». (Determina n. 42/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'area autorizzazione medicinali;

Vista la determina n. 1391 del 18 settembre 2019, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'adeguamento dell'assetto organizzativo, come previsto dall'art. 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 l'incarico conferito alla dott.ssa Isabella Marta dirigente dell'area autorizzazione medicinali;

Vista la determina n. 1866 del 24 dicembre 2019, con cui il sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'adeguamento dell'assetto organizzativo, come previsto dall'art. 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha prorogato fino al 31 marzo 2020 l'incarico conferito alla dott.ssa Isabella Marta dirigente dell'area autorizzazione medicinali;

Vista la determina n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante una proroga del termine delle disposizioni legislative sui medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 al 31 dicembre 2019 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che consente ai medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017, di essere mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 27 giugno 2017, protocollo AIFA/AIC/A/68411 del 27 giugno 2017,con la quale la società UNDA S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rue de Lorcé 45 - 4920 Harzé (Aywaille) Belgium, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale omeopatico MARUM VERUM nella forma e confezioni: «15 ch granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp e «30 ch granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp a cui sono stati attribuiti rispettivamente A.I.C. n. 048429017 e A.I.C. n. 048429029;

Vista la richiesta dell'Agenzia italiana del farmaco di integrazione di documentazione trasmessa alla società in data 14 novembre 2017, AIFA/AIC/P/121947 e il deposito della documentazione da parte dell'Azienda in data 30 novembre 2017, AIFA/AIC/A/43910 che ha integrato solo parzialmente la pratica;

Vista l'ulteriore richiesta di documentazione integrativa dell'Agenzia italiana del farmaco in data 6 marzo 2018, AIFA/AIC/P/25755 e il deposito della documentazione da parte dell'Azienda in data 19 aprile 2018, AIFA/AIC/A/43910 che risponde solo parzialmente ad alcune delle richieste formulate;

Vista l'ulteriore richiesta di documentazione integrativa dell'Agenzia italiana del farmaco da presentare a supporto della qualità e sicurezza del prodotto in data 13 novembre 2018, AIFA/AIC/P/124347;

Vista la presentazione da parte dell'Azienda della documentazione integrativa in data 23 novembre 2018, AIFA/AIC/A/129068, che risponde ancora parzialmente ad alcune richieste formulate da AIFA;

Considerato che in data 30 novembre 2018, AIFA/AIC/P/132559, lo scrivente Ufficio ha fornito ulteriori precisazioni al fine di poter procedere con la finalizzazione dell'*iter* istruttorio;

Vista l'ulteriore documentazione presentata dalla società in data 5 dicembre 2018, AIFA/AIC/A/134243, che di fatto risponde ancora solo parzialmente ad alcune delle richieste formulate;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-*bis*;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 21 agosto 2019, AIFA/AIC/P/94587, con la quale è stato comunicato alla predetta società il preavviso di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Marum Verum»;

Viste le osservazioni all'atto di preavviso di diniego succitato, presentate dalla società UNDA S.A. e pervenute in data 2 settembre 2019, AIFA/AIC/A/96951;

Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Marum Verum», espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 15, 16 e 17 gennaio 2020, verbale CTS n. 18, in quanto le controdeduzioni presentate dalla società al preavviso di diniego del 21 agosto 2019, AIFA/AIC/P/94587 non superano le criticità evidenziate nella citata nota che restano irrisolte e pertanto la qualità del prodotto non appare supportata;

Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Considerato che è stato richiesto all'Azienda di inviare informazioni sul dettaglio dei lotti del medicinale presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 e che in data 10 gennaio 2020, AIFA/AIC/A/2652, l'Azienda fornisce le seguenti informazioni al riguardo: confezione «Marum Verum 15 CH», numero lotto T29729, dimensione del lotto (pezzi/lotto) 96, data di produzione 5 luglio 2017, data di scadenza 31 maggio 2022 e confezione: «Marum Verum 30CH», numero lotto T30194, dimensione del lotto (pezzi/lotto) 96, data di produzione 26 settembre 2017, data di scadenza 26 settembre 2022.

Tenuto conto che i lotti suddetti riportano sulla confezione una data di scadenza superiore a quanto risultante dalla valutazione effettuata dall'ufficio relativamente ai dati di stabilità del prodotto finito (cinque anni vs diciotto mesi);

Ritenuto altresì che la permanenza del medicinale omeopatico «Marum Verum» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura più idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;

Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;

Determina:

Art. 1.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le motivazioni di cui in premessa, è respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,del medicinale omeopatico MARUM VERUM nella forma e confezioni:

A.I.C. n. 048429017 - «15 ch granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp;

A.I.C. n. 048429029 - «30 ch granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp;

Titolare A.I.C.: Unda S.A. (codice SIS: 4128).

Art. 2.

Ritiro dei lotti

Dalla data di efficacia della presente determina il medicinale omeopatico «Marum Verum», in tutte le confezioni di cui all'art. 1, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.

Art. 3.

Opposizione al diniego

Avverso la presente determina di diniego, la società UNDA S.A., ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; sarà anticipata alla società richiedente il rinnovo dell'A.I.C. al seguente indirizzo di posta elettronica sec_pharm@unda.be, e successivamente notificata alla società richiedente il rinnovo dell'A.I.C.

Roma, 25 marzo 2020

Il dirigente: MARTA

20A01880

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 16 dicembre 2019.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. (Delibera n. 480/19/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e, in particolare, l'allegato B recante «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità, relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del Manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS e, in particolare, l'art. 22, che affida al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità;

Vista la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS, dell'8 maggio 2018;

Vista la delibera n. 125/11/CONS, del 10 marzo 2011, recante «Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità - sostituzione dell'art. 10-*bis* - Pubblicazione degli atti dell'Autorità» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante «Adozione del nuovo regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ai sensi del quale «Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche»), così come modificato dalla legge del 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014)»;

Vista la delibera n. 434/19/CONS del 4 novembre 2019, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi e l'aliquota contributiva per gli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura dell'1,90 per mille dei ricavi;

Vista la delibera n. 435/19/CONS del 4 novembre 2019, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dei soggetti che operano
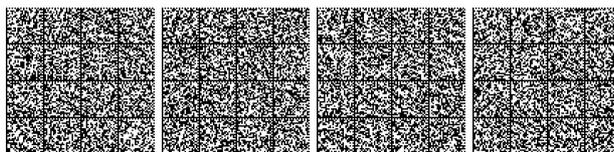
nel settore dei servizi postali», che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi postali nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi;

Vista la delibera n. 436/19/CONS del 4 novembre 2019, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per l'anno 2019 (stagione sportiva 2018-2019)»;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Considerato che le citate delibere n. 434/19/CONS, n. 435/19/CONS e n. 436/19/CONS del 4 novembre 2019 sono state trasmesse per l'approvazione il 15 novembre 2019 al Presidente del Consiglio dei ministri (prot. nn. 2019/0492236, 2019/0492319 e 2019/492394);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Vista la delibera n. 479/19/CONS, del 16 dicembre 2019, recante «Piano di programmazione finanziaria 2020 - 2022 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il parere della Commissione di Garanzia reso ai sensi dell'art. 42, comma 2, del regolamento;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020, nei valori riportati nei seguenti prospetti e documenti contabili:

a. Bilancio di previsione dettagliato entrate;

b. Bilancio di previsione dettagliato spese;

c. Quadro riassuntivo del bilancio di previsione;

d. Relazione illustrativa.

2. I prospetti e i documenti contabili di cui al comma 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

Il Presidente: CARDANI

Il segretario generale: CAPECCHI

AVVERTENZA:

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 480/19/CONS, ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Sono disponibili sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) i relativi prospetti e documenti contabili:

a. Bilancio di previsione dettagliato entrate;

b. Bilancio di previsione dettagliato spese;

c. Quadro riassuntivo del bilancio di previsione;

d. Relazione illustrativa.

20A01849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Livazo» e «Alipza»

Estratto determina AAM/PPA n. 105 del 10 febbraio 2020

Si autorizza il seguente worksharing: tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 4.5 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifica dei paragrafi 2,4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al QRD template, versione corrente.

La suddetta variazione è relativa ai medicinali di seguito descritti nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Medicinale: LIVAZO.

Confezioni:

A.I.C. n. 040363018 - «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363020 - «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363032 - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363044 - «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363057 - «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363069 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363071 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363083 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363095 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363107 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363119 - «2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363121 - «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040363133 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Medicinale: ALIPZA.

Confezioni:

A.I.C. n. 040322012 - «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322024 - «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322036 - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322048 - «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322051 - «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322063 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322075 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322087 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322099 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322101 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/A

A.I.C. n. 040322113 - «2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322125 - «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040322137 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2017/718.

Numero procedura: UK/H/XXXX/WS/320.

Titolare A.I.C.: Kowa Pharmaceutical Europe GMBH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01837

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alutard Vespula»

Estratto determina AAM/PPA n. 126 del 17 febbraio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni: tipo II C.I.z + C.I.4, si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Il suddetto grouping è relativo al medicinale ALUTARD VESPULA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni:

A.I.C. n. 045903010 - «100.000 SQ-U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 045903022 - «100 SQ-U/ml, 1.000 SQ-U/ml, 10.000 SQ-U/ml, 100.000 SQ-U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 SQ-U/ml da 5 ml, 1 flaconcino in vetro da 1.000 SQ-U/ml da 5 ml, 1 flaconcino in vetro da 10.000 SQ-U/ml da 5 ml, 1 flaconcino in vetro da 100.000 SQ-U/ml da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: SE/H/1638/II/008/G.

Codice pratica: VC2/2019/255.

Titolare A.I.C.: ALK-Abelló A/S

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01838

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alutard Apis mellifera»

Estratto determina AAM/PPA n. 130 del 17 febbraio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni: tipo II C.I.z) + C.I.4), si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale ALUTARD Apis mellifera nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 045902018 - «100.000 SQ-U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

A.I.C. n. 045902020 - «100 SQ-U/ml, 1.000 SQ-U/ml, 10.000 SQ-U/ml, 100.000 SQ-U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 SQ-U/ml da 5 ml, 1 flaconcino in vetro da 1.000 SQ-U/ml da 5 ml, 1 flaconcino in vetro da 10.000 SQ-U/ml da 5 ml, 1 flaconcino in vetro da 100.000 SQ-U/ml da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: SE/H/1637/II/008/G .

Codice pratica: VC2/2019/254.

Titolare A.I.C.: ALK-ABELLÓ A/S.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01839

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina e Timololo Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 174 del 3 marzo 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni: tipo II C.I.4) + IB C.I.z) + IAin C.I.3.a), aggiornamento degli stampati a seguito di nuovi dati clinici, in linea con la raccomandazione EMA/H/C/PSUSA/00002961/201811 ed in accordo alla linea guida sugli eccipienti, adeguamento alla versione corrente del QRD Template.

Si modificano i paragrafi 1, 2, 4.8., 6.4 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e le etichette.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 044246015 - «2mg/Ml + 5mg/Ml collirio, soluzione 1x5 Ml in flacone Ldpe.

A.I.C. n. 044246027 - «2mg/Ml + 5mg/Ml collirio, soluzione» 3x5 Ml in flacone Ldpe.

A.I.C. n. 044246039 - «2mg/Ml + 5mg/Ml collirio, soluzione» 6x5 Ml in flacone Ldpe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: DK/H/2526/01/II/03, DK/H/2526/01/IB/02, DK/H/2526/01/IA/07.

Codici pratiche: VC2/2018/461, C1B/2018/50, C1A/2019/3232.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01840

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanostill»

Estratto determina AAM/PPA n. 175 del 3 marzo 2020

Si autorizza la seguente variazione: tipo II B.I.a.1.b), aggiunta di un produttore di principio attivo supportato da un ASMF.

La suddetta variazione è relativa al medicinale LATANOSTILL nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

«50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in pe da 2,5 ml - A.I.C. n. 042281016.

Numero procedura: PT/H/0544/001/II/005

Codice pratica: VC2/2018/180

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. (codice fiscale 00265870105).
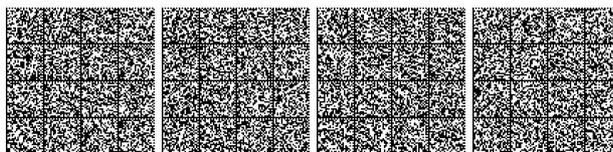
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A01841

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G.

Il Ministero per lo sviluppo economico, con provvedimento del 5 marzo 2020 della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha comunicato l'avvio della procedura per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte degli operatori titolari di diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico del 5 marzo 2020 e presentate al Ministero entro e non oltre il 15 maggio 2020.

Il testo integrale dell'avviso pubblico e gli allegati allo stesso sono consultabili sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it all'interno dell'area tematica Comunicazioni/Operatori e servizi di comunicazione/Tecnologia 5G.

20A01847

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della «Montedil società cooperativa», in Etroubles e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1794, in data 30 dicembre 2019, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della Montedil società cooperativa con sede legale in Etroubles (AO) - hameau de Echevennoz Dessous n. 39 - costituita con atto a rogito del notaio Saia Francesco in data 12 maggio 2009, C.F. 01133580074 - ed ha nominato il dott. Bosotto Gianluca di Torino quale commissario liquidatore.

20A01821

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-086) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.